

Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Eleonora Verdini

**Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale,
Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari**

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Antonio Brambilla

TIPO ANNO NUMERO
Reg. **PG** | **2009** | **86745**
del **2-7 APR 2009**

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie

Al Direttore Generale
degli Istituti Ortopedici Rizzoli

Ai Direttori di Distretto

Regione Emilia-Romagna
Loro SEDI

Oggetto: Precisazioni sulla nota del 20 febbraio 2008 relativa all' assistenza sanitaria ai cittadini neocomunitari dimoranti in Italia.

Il D.Lg.vo n. 30 del 6 febbraio 2007 di recepimento della Direttiva Comunitaria 38/04, concernente il diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari, è entrato in vigore l'11 aprile 2007.

Con la nota del 3 agosto 2007 il Ministero della Salute ha fornito informazioni circa il diritto di soggiorno per i cittadini comunitari - D. Lg.vo n. 30 del 3 febbraio 2007 (nota di trasmissione regionale n. 210660 del 9 agosto 2007). Successivamente il Ministero della Salute ha fornito, con nota del 19 febbraio 2008 alcune precisazioni relativamente all'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia. La suddetta nota ribadisce che i cittadini comunitari che si trovano in Italia (residenti o dimoranti) hanno diritto agli stessi livelli di assistenza di cui usufruiscono gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale alle seguenti condizioni:

- i titolari di TEAM: tessera sanitaria europea (o certificato sostitutivo) hanno diritto alle sole prestazioni medicalmente necessarie;
- i titolari di modelli E106 (lavoratori, studenti) oppure E121 (pensionati) hanno diritto all'assistenza sanitaria completa;
- coloro che svolgono attività di lavoro sulla base di un contratto di diritto italiano sono completamente parificati agli iscritti al SSN;
- godono dell'assistenza sanitaria, con iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, anche alcune fasce di popolazione particolarmente vulnerabili come le persone vittime della tratta o le vittime di schiavitù (ai sensi della legge n. 17/2007, dell'art. 18 del Dl.gvo.286/1998, dell'art. 13 della legge 228/2003, così come indicato nella nota informativa del 3 agosto 2007).

40127 Bologna - Viale Aldo Moro, 21

Tel. 051/6397319-20 Fax 051/6397062

e-mail: segdistrettisan@regione.emilia-romagna.it

a uso interno DP

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		3448						2009	A	

 Classif. Fasc.

Non rientrano nel quadro normativo sopradelineato le categorie di neocomunitari presenti nel territorio nazionale, ma privi di copertura sanitaria, in quanto non risultano assistiti dagli stati di provenienza e non hanno i requisiti per l'iscrizione al SSN (tipicamente cittadini senza TEAM o certificato sostitutivo).

In proposito, come richiamato dal Ministero della Salute nella nota del 19 febbraio 2008 (Prot. DG RUERI/II/3152/P/I.3.b/1) i cittadini neocomunitari, che non possono essere iscritti al SSN o avere la TEAM e per tale motivo risultano privi di copertura sanitaria, hanno diritto alle prestazioni indifferibili e urgenti. Tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative:

- alla tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- alla tutela della maternità, all'Interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978 n. 194, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998.

Devono essere attivate, infine, nei confronti di queste persone, anche per motivi di sanità pubblica nazionale, le campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, ai sensi della vigente normativa nazionale.

Occorre tenere conto della precedente nota (Prot. PG/2007/25268) nella quale si evidenzia che le AUSL avviano le procedure previste dai Regolamenti comunitari, qualora i cittadini neocomunitari si trovino nella condizione di non poter richiedere l'iscrizione al SSN, ma necessitano delle prestazioni ed interventi sopraindicati, accedendo ai servizi sanitari regionali.


Nel richiamare quanto già disposto nella nota PG/2008/50529, in merito alla necessità di evidenziare in contabilità separata le prestazioni erogate a neocomunitari non iscritti e favorire contestualmente l'accesso alle cure, le Aziende dovranno attribuire un codice identificativo dei predetti cittadini neocomunitari, denominato ENI (Europei non iscritti) che consentirà di ricondurre agli stessi le prestazioni usufruite e i relativi costi. Il codice sarà di 16 caratteri, analogo a quello assegnato agli STP, sostituendo le lettere STP con le lettere ENI.

Contestualmente al rilascio del codice, verrà rilasciato all'interessato un attestato di validità semestrale, eventualmente rinnovabile, riportante il codice ENI e i dati anagrafici, che dovrà essere esibito ad ogni richiesta di prestazione, dal quale risulti l'identità del cittadino. Ai fini della trasmissione dei flussi informativi verso la Regione si comunica che il codice ENI sarà trattato e controllato come il codice STP.

Si invitano le Aziende Sanitarie ad assicurare ai cittadini neocomunitari il diritto alla salute nei termini indicati.

Distinti saluti.

Eleonora Verdini



Antonio Brambilla

